

CAPITOLATO PRESTAZIONALE –
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

*“Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale dei locali
in uso alla SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.,
compresa la fornitura di materiale igienico sanitario”*

Art. 1 Premesse e oggetto dell'appalto	3
Art. 2 Durata del contratto	4
Art. 3 Valore del contratto	4
Art. 4 Svolgimento del servizio	5
Art. 5 Controlli e rilievi	6
Art. 6 Presa visione dei locali	6
Art. 7 Personale addetto al servizio	6
Art. 8 Obblighi dell'impresa affidataria	7
Art. 9 Personale. Clausola sociale	8
Art. 10 Raccolta dei rifiuti, attrezzature e prodotti	10
Art. 11 Locali assegnati all'impresa	14
Art. 12 Supervisore dell'impresa	14
Art. 13 Danni a persone o cose e copertura assicurativa	14
Art. 14 Accertamento danni	14
Art. 15 Penalità, Risoluzione e Recesso	15
Art. 16 Corrispettivo e Pagamenti	17
Art. 17 Tracciabilità dei Flussi Finanziari	19
Art. 18 Divieto Di Cessione Del Contratto	20
Art. 19 Informativa Privacy	20
Art. 20 Trasparenza	22
Art. 21 Garanzia definitiva	22
Art. 22 Forma, Spese Contrattuali Ed Oneri Fiscali	23
Art. 23 Controversie - Foro Competente	23

Art. 1 Premesse e oggetto dell'appalto

Le condizioni particolari di contratto sono disciplinate dal presente documento, denominato **“Capitolato Prestazionale - Condizioni Particolari di Contratto”**.

Le clausole contrattuali stabilitesi con il presente atto, in particolare, disciplineranno i rapporti contrattuali in essere durante la fase esecutiva del negozio *de quo*.

Il presente appalto, in particolare, ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia degli uffici della SRR e le ulteriori prestazioni strettamente complementari da eseguirsi con personale, materiali ed attrezzature della ditta appaltatrice, fuori dall'orario di lavoro dei dipendenti della SRR stessa e, più precisamente, durante una specifica fascia d'orario (*comunque sempre in regime di lavoro diurno*) che verrà concordata successivamente con l'impresa cui verrà assegnato il servizio di che trattasi, all'atto della stipula del relativo contratto.

Le prestazioni *de quibus* dovranno essere rese presso la sede istituzionale della SRR, sita in Palermo, Via Resuttana n. 360. La superficie complessiva dei locali oggetto d'appalto è di circa **640 mq.**, suddivisa su 2 piani (terzo e decimo) di un unico complesso edilizio, così come specificamente indicato nelle planimetrie ivi allegate (cfr. **Allegato 1 e 2**).

Inoltre, la sede comprende ulteriori locali ad uso magazzino siti sempre in Via Resuttana n. 362 P-Q, interno 27, consistenza 55 mq ed interno 22, consistenza 140 mq; per complessivi **195 mq**, per i quali non necessita elaborato planimetrico, in quanto si estendono in un unico vano ciascuno.

In particolare, si richiede l'effettuazione delle seguenti prestazioni di base, remunerabili con canone mensile definito a corpo, così come risultante in sede di affidamento sulla base del valore massimo stimato, e precisamente:

- **la pulizia di tutte le superfici (pavimenti, arredi, soffitti, postazioni di lavoro ecc....), di tutti gli infissi e delle apparecchiature d'ufficio di tutti gli ambienti;**
- **la derattizzazione e disinfestazione dei locali;**
- **la fornitura di materiale di consumo per l'utilizzo dei servizi igienici (ricarica carta igienica, sapone liquido, carta asciugamani se del caso) e per la raccolta dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli uffici (sacchetti grandi e piccoli);**

Le prestazioni di cui sopra si articoleranno secondo le seguenti frequenze:

- **in interventi trisettimanali (n. 156/anno)**, comprendenti: la pulizia accurata di tutti i servizi igienici; lo svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (*come da Calendario per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti pro-tempore vigente*); la verifica dell'eventuale rifornimento di sapone liquido e carta assorbente (*igienica e asciugamani*) nei bagni; la spolveratura e la disinfezione dei ripiani delle scrivanie con idonei prodotti; lo spazzamento ed il lavaggio dei pavimenti di tutti gli ambienti (3° e 10° piano);
- **in interventi quadrimestrali (n. 3/anno)** comprendenti: la derattizzazione (*profilassi antimurrina*) e la disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti e alati.
- **in interventi semestrali (n. 2/anno)**, comprendenti: la spolveratura e la disinfezione con idonei prodotti di pc, corpo intero scrivanie, armadi, scaffalature, condizionatori, telefoni; la pulizia delle superfici calpestabili esterne; il lavaggio di tutte le finestre nonché delle pareti divisorie e dei pannelli in vetro;

- **interventi a chiamata (n.2/anno) da concordare preventivamente** comprendenti la pulizia accurata dei servizi igienici; lo svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (*come da Calendario per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti pro-tempore vigente*); la verifica dell'eventuale rifornimento di sapone liquido e carta assorbente (*igienica e asciugamani*) nei bagni, lo spazzamento ed il lavaggio dei pavimenti, dei locali adibiti a magazzino.

Per quanto concerne le prestazioni in appalto riconducibili alle **attività ad esecuzione semestrale e quadrimestrale** e **a chiamata**, si precisa che gli stessi (*oggetto di dimensionamento generale*) verranno preventivamente concordati tra le parti, avuto riguardo alle peculiari e contingenti esigenze di servizio della S.A.

Art. 2 Durata del contratto

L'appalto avrà una durata pari a mesi 36, decorrenti dalla data di avvio del relativo contratto, oppure, dalla data di avvio dell'esecuzione in pendenza contrattuale (*ex art. 32, comma 8 del Codice*) con facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ad una eventuale proroga del servizio di pulizia alla scadenza natura del contratto, nella misura massima di 6 mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione di un nuovo contraente.

Stante la mutevole disciplina regionale che attualmente sovrintende ed abilita le S.R.R. dell'isola all'esercizio delle proprie funzioni (*cf. L.R. 9/2010 e sue ss.mm.ii.*), durante l'esecuzione del relativo contratto d'appalto, la stazione appaltante potrà recedere unilateralmente dal rapporto negoziale di riferimento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R. e/o PEC. In tal caso, il Fornitore ha diritto al pagamento dei soli servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel relativo contratto d'appalto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. Il contratto non è tacitamente rinnovabile.

Art. 3 Valore del contratto

Il valore massimo stimato del contratto ammonta ad € 35.325,85 (**oltre IVA**) per tutta la durata di cui al precedente art. 2, compresa l'eventuale opzione di proroga.

Detto importo è da ritenersi onnicomprensivo di tutte le spese connesse all'erogazione del servizio di che trattasi, incluse quelle relative al costo del personale, delle attrezzature e dei materiali da impiegare per l'esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 1, della fornitura dei prodotti di consumo per l'utilizzo dei servizi igienici (*ricarica carta igienica, sapone liquido, carta asciugamani*) e per la raccolta dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli uffici (*sacchetti*), oltre a tutte le voci di costo non dirette, quali costi tecnici indiretti, spese generali, costi di gestione della sicurezza interna e utile d'impresa.

Il prezzo che risulterà dall'aggiudicazione della procedura de qua, resterà fisso ed invariato per tutta la durata del servizio, fatte salve perentorie disposizioni di legge.

Art. 4 Svolgimento del servizio

Il servizio dovrà svolgersi in perfetta regola d'arte sulla base delle indicazioni quali-quantitative contenute nel presente capitolato.

Il predetto servizio, comprendente attività programmate e a chiamata, consiste nella pulizia di locali e arredi da effettuarsi in conformità alle disposizioni di seguito riportate, agli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente delle Imprese di Pulizia e nell'osservanza delle normative vigenti per l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE.

Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento, sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e salubre svolgimento delle attività nel pieno rispetto delle esigenze e dell'immagine della S.A.

Tutti i prodotti impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE ed ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal D.M. del 29 gennaio 2021 e ss.mm.ii.

Il servizio di pulizia e tutti i prodotti chimici per la pulizia e disinfezione (detergenti, detergenti-disinfettanti, disincrostanti, cc.) devono essere conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con DM 29/01/2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" (GU Serie Generale n.42 del 19-02-2021) così come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 settembre 2021 (G.U. n. 236 del 02/10/2021).

I prodotti utilizzati per le pulizie dovranno essere adeguati alla natura e ai tipi di superfici sulle quali si interverrà. La stazione appaltante si riserva di far sostituire i prodotti ritenuti non idonei con altri equivalenti. È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare:

- acido cloridrico
- ammoniaca
- soda caustica
- alcol denaturato
- ipoclorito di sodio.

Quando il loro uso è consigliato nelle schede tecniche di sicurezza dei prodotti impiegati, il personale addetto alle operazioni deve obbligatoriamente utilizzare mascherine e guanti. E' inoltre vietato l'uso di prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante, segatura del legno e piumini di origine animale.

Le prestazioni dovranno essere svolte in fascia diurna, in orari diversi da quelli in cui i dipendenti della SRR sono chiamati a svolgere la propria attività lavorativa; tali orari saranno, comunque, concordati con il Direttore di Esecuzione del Contratto in sede di avvio dello stesso.

Sono esclusi dal servizio di pulizia interna i mobili e gli arredi che risultino ingombri di carte e documentazione; è fatto divieto agli addetti al servizio di manomettere in qualunque modo il materiale presente.

Nel caso in cui i locali della SRR rimanessero chiusi o inutilizzati a causa di lavori di ristrutturazione, manutenzione o per qualsiasi altro ulteriore motivo, la SRR si riserva di richiedere la sospensione

temporanea e parziale del servizio. La SRR, pertanto, ne darà preventiva comunicazione alla ditta affidataria, indicando la data da cui decorre la sospensione ed il pagamento, in caso di sospensione parziale, sarà proporzionale al servizio effettivamente reso, tenuto conto del corrispettivo offerto in fase di affidamento del servizio.

Tra le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio sono compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolveri, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini o detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, etc.

Il Fornitore si impegna a ridurre gli impatti energetici ed ambientali in particolare per:

- i sistemi di dosaggio o le tecniche di pulizia (es.: uso di prodotti riutilizzabili in tessuto di microfibra) e le procedure finalizzate al minor consumo di sostanze chimiche a cui si atterrà nel corso dell'esecuzione contrattuale);
- l'utilizzo di apparecchiature e macchinari a ridotto consumo elettrico, per minimizzare i consumi energetici e di acqua;
- l'utilizzo di prodotti di pulizia (multiuso compreso quelli per la pulizia di finestre e sanitari, disinfettanti, in tessuto che contengono microfibre, superconcentrati, cere, deceranti,), conformi ai criteri di assegnazione di etichette ambientali ISO di Tipo I (conformi alla norma ISO 14024; indicazione della quota percentuale di prodotti conformi a questa caratteristica rispetto alla gamma dei prodotti di pulizia complessivamente utilizzati per lo svolgimento del servizio).

Il Fornitore inoltre dovrà provvedere, durante l'esecuzione dei servizi trisettimanali a collocare apposito calendario settimanale all'interno dei servizi igienici dal quale si evinca, data e ora e relativo addetto al servizio che ha eseguito la pulizia/igienizzazione degli stessi.

Art. 5 Controlli e rilievi

La vigilanza sui servizi competerà alla SRR per tutto il periodo di affidamento in appalto e, ciò, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei. La SRR potrà, conseguentemente, disporre, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, ispezioni sulle attrezzature, locali e magazzini utilizzate dall'impresa affidataria, al fine di accertare la rispondenza del servizio fornito rispetto alle prescrizioni contrattuali di cui al presente Capitolato ed alle normative vigenti in materia.

Art. 6 Presa visione dei locali

L'impresa potrà procedere alla ricognizione dei locali oggetto del servizio in questione, previo appuntamento da richiedere via pec all'indirizzo: rrpalermo@legalmail.it.

Art. 7 Personale addetto al servizio

Il personale che verrà impiegato dal soggetto affidatario per l'espletamento del servizio in oggetto, dovrà essere:

- a) idoneo a svolgere tali prestazioni;
- b) di provata capacità, onestà e moralità;
- c) dotato di apposita divisa idonea alla mansione svolta, adeguata alla stagione e costantemente mantenuta in condizioni decorose, da indossare obbligatoriamente durante l'esecuzione del servizio;

- d) dotato di tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (*art.20 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 e sue ss.mm.ii*), da esibire obbligatoriamente durante l'esecuzione del servizio;
- e) sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte di medico competente, ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e sue ss.mm.ii.;
- f) debitamente e adeguatamente formato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui va ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi della SRR di cui al DLgs n. 81/2008 e sue ss.mm.ii.

Il personale dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio e dovrà essere consapevole degli ambienti di lavoro in cui è tenuto ad operare. Il personale addetto al servizio è tenuto, altresì, anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. E' incondizionata facoltà del Direttore di Esecuzione del Contratto chiedere all'impresa appaltatrice di allontanare dal servizio il personale impiegato nel presente appalto, che abbia tenuto un comportamento non consono alle prescrizioni di cui sopra.

Art. 8 Obblighi dell'impresa affidataria

L'impresa risultata affidataria dell'appalto, prima dell'avvio del servizio in parola, dovrà inviare alla SRR, l'elenco nominativo di tutti i lavoratori (*compresi anche gli eventuali sostituti*) utilizzati negli uffici della medesima Stazione Appaltante per l'esecuzione dell'appalto. In detto elenco, a fianco di ogni unità lavorativa, dovrà essere indicato: **la posizione assicurativa, l'inquadramento, il livello professionale del CCNL di comparto e quant'altro è opportuno per l'esatta identificazione del personale da immettere in servizio.**

L'elenco di cui trattasi dovrà essere comprensivo di tutto il personale (*anche se impiegato saltuariamente, parzialmente o provvisoriamente*) e dovrà contenere il numero delle ore lavorative annue ed il relativo turno, con indicazione dell'orario di inizio e di fine dello stesso. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata al Direttore di Esecuzione del Contratto, prima che il personale non compreso nel suddetto elenco sia avviato all'espletamento della prestazione.

L'impresa affidataria deve in ogni caso incaricare, per l'espletamento del servizio, personale in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile. L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e sue ss.mm.ii., recante norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a redigere il proprio Documento di Valutazione dei rischi.

Il soggetto affidatario dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti (DPI); dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. La stazione appaltante, pur se nel pieno rispetto della privacy, si riserva la facoltà di accertare la sussistenza dei requisiti in questione (*mediante richiesta di attestazione del medico di cui al già più volte citato D.Lgs n. 81/2008 e nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 del DL 112/2008, come convertito in Legge 6/08/2008 n. 133*). Il soggetto affidatario, anche se non aderente ad

associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di specifico riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa affidataria indipendentemente dalla sua natura giuridica (artigiana o industriale), dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. Il soggetto affidatario ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR-General Data Protection Regulation) in materia di protezione dei dati personali provvedendo, tra l'altro, alla designazione degli incaricati del trattamento. Il soggetto affidatario è tenuto, inoltre, all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori, nel caso di cooperative.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui al periodo precedente, la SRR procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'impresa un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Qualora l'impresa non adempia entro il predetto termine la SRR procederà alla risoluzione del contratto, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'operatore economico affidatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

La ditta affidataria è tenuta a non riversare residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente, nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici ed è, altresì, tenuta ad evitare l'accumulo o il deposito di scorte di materiali, attrezzi etc. lungo i vani antiscale ed in prossimità delle porte di emergenza oltre che nei luoghi accessibili al pubblico. Per lo svolgimento del servizio la ditta appaltatrice, e per essa il personale addetto, ha la possibilità di accedere ad ogni locale oggetto del servizio in appalto. Di conseguenza, a fine turno, i predetti operatori incaricati hanno l'obbligo di provvedere a chiudere ogni porta di accesso (interna o esterna) e/o finestra presente nei locali di che trattasi.

Art. 9 Personale. Clausola sociale

Il presente appalto è sottoposto all'osservanza dell'articolo 50 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i (Codice dei Contratti), sulla base delle indicazioni contenutesi nelle Linee guida ANAC n. 13 recanti "*La disciplina delle clausole sociali*".

Il presente appalto è, altresì, sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente nel settore dei servizi di pulizia, relativamente all'obbligo di assorbimento della manodopera.

A tal fine, il Fornitore si obbliga all'osservanza di tutte le norme di cui alle leggi in materia (ivi compreso il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i e la Legge n. 35 del 6/4/2012 e s.m.i) e a

quelle previste dal CCNL di categoria in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante.

Il presente appalto è infine sottoposto all'osservanza dell'articolo 8 del DM 51 del 29 gennaio 2021 (GURI n. 42 del 19 febbraio 2021), recante *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”* così come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 settembre 2021 (G.U. n. 236 del 02/10/2021).

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante e alle dipendenze del fornitore uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi del combinato disposto del sopra richiamato art. 50 e dell'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il CCNL applicabile ai fini della clausola sociale è il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi. Resta, in ogni caso, ferma l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'affidatario del discendente contratto.

Ai fini dell'applicazione della clausola sociale si considera il personale del fornitore uscente impiegato nei 6 mesi precedenti la data di avvio della procedura di affidamento del correlativo contratto. Di seguito, si riportano i dati forniti dall'appaltatore uscente, relativi al personale attualmente addetto al servizio di pulizia operante continuativamente in costanza del rapporto contrattuale tuttora in essere:

Nr. lavoratori	Monte ore/ Tempo Pieno/ Part time	CCNL Applicato	Qualifica	Livello retributivo	Scatti di anzianità	Sede di Lavoro	Eventuale presenza di personale assunto Legge 68/99	Eventuali agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente
1	8 ore settimanali /Part-Time	Aziende Artigiane Settore Pulizie e Servizi	Pulitore di locali	VI	0	Palermo	Non del caso	Non del caso

In fase di assegnazione, l'operatore economico dovrà presentare un apposito **Progetto di assorbimento del personale**, preferibilmente, secondo lo schema-tipo predisposto dalla S.A. ed ivi accluso (cfr. *“Allegato 3”*), che illustrerà le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (con particolare riferimento a inquadramento e trattamento economico).

Il Progetto di assorbimento del personale impegna l'affidatario alla sua integrale osservanza.

Pertanto, sulla base del progetto di assorbimento del personale presentato, l'impresa affidataria è tenuta all'assunzione del personale già titolare di un contratto di lavoro subordinato con il precedente appaltatore.

Il passaggio del personale al nuovo gestore-affidatario avviene prima della stipula del contratto e, comunque, prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio de quo.

In caso di mancata assunzione del personale già alle dipendenze del precedente appaltatore si procederà **all'immediata risoluzione del contratto in danno all'appaltatore.**

L'Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento (il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi) e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta.

Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione.

Art. 10 Raccolta dei rifiuti, attrezzature e prodotti.

A) Raccolta differenziata dei rifiuti.

Il soggetto affidatario dovrà garantire l'osservanza della raccolta differenziata dei rifiuti, praticata in tutti gli ambienti di lavoro della SRR. Pertanto, in concomitanza alle esecuzioni degli "**interventi trisettimanali**" di cui al precedente art. 1, l'operatore affidatario provvederà allo svuotamento degli appositi contenitori interni per la raccolta differenziata (*cestini, secchielli, ecc...*), riunendo i rifiuti ivi gettati dall'utenza ed a monte già separati per frazione merceologica di specifico riferimento, dentro corrispondenti sacchi di accumulo, per poi conferirli presso i bidoni carrellati siti nel vano portineria del complesso edilizio in cui hanno sede gli uffici della SRR. e, ciò, seguendo il calendario di raccolta pro-tempore vigente. Per le finalità di cui sopra, il soggetto affidatario dovrà, dunque, provvedere altresì alla fornitura di sacchi d'accumulo (*grandi*) bio-compostabili per la raccolta dell'organico, in plastica semitrasparenti per la raccolta congiunta di plastica e metalli, e neri per la frazione residua. Per la raccolta della carta e del vetro non necessita l'utilizzo di sacchi di contenimento, quindi, tali frazioni merceologiche andranno, congiuntamente e direttamente, conferite all'interno dell'apposito carrellato condominiale.

Ferma restando la fornitura dei sacchi d'accumulo (*grandi*) di cui sopra, l'operatore economico assegnatario, dovrà assicurare anche la fornitura di sacchetti (*piccoli*) usa e getta per i normali cestini getta carta ad uso ufficio.

I superiori materiali di consumo, come già anticipato all'art. 3 del presente Capitolato, sono ricompresi nell'importo posto a base di gara.

B) Attrezzature

Il soggetto affidatario, nell'espletamento del servizio dovrà utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature di propria disponibilità. Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e, relativamente alle macchine

che puliscono in aspirazione, le stesse devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge. Il collegamento dei macchinari elettrici deve obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.

Il Fornitore è responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche, sia dei prodotti chimici utilizzati.

Tra le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio sono compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolveri, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini o detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti.

L'impiego delle attrezzature, la loro scelta e le caratteristiche tecniche dovrà essere perfettamente compatibile con l'uso e le caratteristiche dei locali della SRR. Tutte le attrezzature per la pulizia dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato. Inoltre, dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori volti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prestazioni antinfortunistiche e di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e dei terzi, nonché di valutazione del rischio da rumore. L'impresa sarà responsabile della custodia sia delle attrezzature sia dei prodotti utilizzati, che saranno riposti [ove del caso] presso un apposito locale della SRR, così come precisato nel successivo art. 11 del presente Capitolato. La SRR, comunque, declina fin d'ora qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali danni e/o furti occorsi alle attrezzature e/o ai prodotti custoditi presso i propri locali. A tutte le attrezzature utilizzate dall'impresa per il servizio in trattazione dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo e il contrassegno dell'impresa stessa.

C) Prodotti

Il servizio di pulizia oggetto del presente Capitolato comprende, ad esclusiva cura e spese del Fornitore, per tutto il periodo di durata del contratto, la fornitura dei materiali, dei prodotti e delle apparecchiature necessari all'esecuzione del servizio stesso o all'esecuzione degli interventi a richiesta.

L'impresa affidataria, nell'esecuzione delle attività di pulizia, periodiche o straordinarie, deve utilizzare prodotti conformi ai criteri ambientali minimi previsti dal D.M. 29 gennaio 2021 e ss.mm.ii. In particolare i prodotti per l'igiene, quali i detersivi multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detersivi per finestre e detersivi per servizi sanitari, dovranno essere conformi alle specifiche tecniche riportate alla Sezione C, lettera b).1 e b).2 e alle specifiche tecniche riportate nella Sezione "Clausole Contrattuali" lett. c) punti 3-4 e 5 dei C.A.M. pubblicati sulla GURI n. 42 del 19.02.2021 "Criteri Ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" e ss.mm.ii.

I suddetti prodotti dovranno pertanto essere in possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi. In mancanza di una delle suddette etichette ambientali, la conformità ai criteri ambientali minimi dovrà essere attestata dal rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025.

Il Fornitore deve presentare la lista dei prodotti detergenti che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione delle pulizie, indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel europeo né di etichette ambientali ISO di Tipo I con requisiti conformi ai criteri ambientali minimi, il legale rappresentante dell'impresa, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione ai sensi di legge, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi, indicati nel D.M. 29 gennaio 2021 e ss.mm.ii..

Resta inteso che il Fornitore, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo né delle altre etichette ambientali come sopra specificate, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai suddetti criteri ambientali minimi.

Con riferimento agli altri prodotti che verranno eventualmente utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati "superconcentrati", gli stessi dovranno essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ed ai criteri ambientali minimi, individuati al 29 gennaio 2021. I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 autorizzati:

- dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n.",

- come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n.", oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento. Per ciascuno degli altri prodotti, l'etichetta, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza dovrà riportare i dati sulla base dei quali il Fornitore attesta la conformità del prodotto ai suddetti criteri ambientali minimi.

Il Fornitore dovrà presentare l'elenco dei prodotti superconcentrati, disinfettanti o per usi specifici che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione delle pulizie periodiche o straordinarie indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti, percentuale di sostanza attiva per i prodotti "superconcentrati". Inoltre, in relazione a ciascun prodotto, il Fornitore dovrà produrre, sulla base dei dati resi dai produttori o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, una dichiarazione ai sensi di legge per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 29 gennaio 2021 e ss.mm.ii..

Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, il Fornitore dovrà allegare anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.

Resta inteso che il Fornitore, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi, indicati nel D.M. 29 gennaio 2021 e ss.mm.ii., dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione. La S.A. potrà richiedere al Fornitore per uno o più dei prodotti in elenco, anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità ai suddetti criteri ambientali minimi.

Il Fornitore dovrà utilizzare apparecchiature e macchinari elettrici professionali con le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- aspirapolvere, lavapavimenti ed altro dovranno essere del tipo a basso consumo energetico rientranti almeno nella classe A;
- rumorosità: le emissioni sonore dell'apparecchio non devono superare i 70 decibel.

E' vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti; sui pavimenti non potranno essere usati prodotti che li danneggerebbero irreparabilmente.

Sono, altresì, vietati prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC).

Sulle confezioni di tutti i prodotti utilizzati deve essere indicata in maniera visibile l'eventuale pericolosità e nocività dei prodotti stessi.

La SA si riserva di sottoporre a verifica da parte dell'ASP territorialmente competente i prodotti utilizzati dall'impresa affidataria, chiedendone la variazione nel caso di non adeguatezza.

E' comunque sempre vietata la costituzione di deposito/scorte di prodotti infiammabili, quali alcool, e similari.

D) Risparmio Energetico

Al fine di contenere il consumo energetico, il soggetto affidatario dovrà assicurare lo spegnimento degli impianti illuminati installati in tutti i locali, i vani e gli spazi comuni che, di volta in volta, non sono direttamente interessati al servizio di che trattasi. Il Direttore di Esecuzione del Contratto indicherà al soggetto affidatario gli impianti di illuminazione che dovranno essere mantenuti sempre in funzione per motivi tecnici e/o connessi alla sicurezza e alla vigilanza dei locali della struttura stessa. Eccetto che per i predetti impianti si specifica che a conclusione di ciascun turno lavorativo, l'affidatario dovrà garantire il completo spegnimento di tutti gli apparati di illuminazione presenti nei locali.

E) Sostituzioni/Rifornimenti interni ai locali

E' compito del personale addetto al servizio provvedere alla sostituzione/rifornimento, negli appositi contenitori interni alla struttura, dei seguenti materiali/prodotti: **carta asciugamani, carta igienica e sapone liquido per i bagni, nonché sacchetti di cui alla precedente Lett. A).**

I prodotti di carta tessuto eventualmente forniti (carta igienica, salviette monouso etc.) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

I saponi eventualmente forniti devono essere liquidi ed in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Tali approvvigionamenti, come già precedentemente anticipato, sono a totale carico della ditta affidataria, in quanto si intendono integralmente remunerati con il corrispettivo derivante dall'aggiudicazione del presente affidamento.

Art. 11 Locali assegnati all'impresa

La SRR si impegna a mettere a disposizione del soggetto affidatario i locali destinati a deposito di materiali ed attrezzature strumentali al servizio de quo, riservandosi la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali custoditi.

Art. 12 Supervisore dell'impresa

Il soggetto affidatario, **prima della stipula del contratto**, dovrà comunicare alla S.A., il nominativo del proprio supervisore, appositamente delegato dallo stesso col compito di intervenire, decidere e rispondere direttamente nei confronti della S.A. con riguardo al corretto espletamento del servizio, al rispetto degli orari previsti nel contratto da parte degli addetti, agli eventuali riassetti e/o modifiche concernenti le frequenze delle prestazioni, nonché al sovrintendimento operativo degli interventi.

Art. 13 Danni a persone o cose e copertura assicurativa

La stazione appaltante non è responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti e/o soci lavoratori ed alle attrezzature del soggetto affidatario, che possono derivare da comportamenti di persone estranee alla stazione appaltante stessa.

Il soggetto affidatario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso stesso imputabili di qualunque natura e/o entità, che risultino arrecati dal proprio personale a persone e/o cose, tanto della SRR che di terzi, in dipendenza di negligenze o di omissioni nell'esecuzione della prestazione affidata.

A tal fine l'impresa risultata affidataria, **prima della stipula del contratto**, è obbligata a presentare idonea ed adeguata polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto. Tale polizza RCT dovrà avere una durata pari a quella del contratto stipulato. La polizza RCT deve prevedere un'estensione di garanzia anche per i danni arrecati alle cose in consegna, custodia o detenute a qualsiasi titolo. Il soggetto aggiudicatario in ogni caso dovrà provvedere, senza indugio alcuno ed a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti eventualmente danneggiati.

Art. 14 Accertamento danni

L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dal **Direttore di Esecuzione del Contratto** alla presenza del Supervisore del servizio. A tale scopo il **Direttore di Esecuzione del Contratto** comunicherà con sufficiente anticipo all'impresa il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo da consentire alla stessa di presenziare. Qualora l'impresa non manifesti la volontà

di partecipare all'accertamento in discorso, il responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione, che dovrà essere formalizzata mediante apposito processo verbale, costituirà titolo sufficiente al fine di richiedere il risarcimento dei danni.

Art. 15 Penalità, Risoluzione e Recesso

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato, la SRR applicherà all'impresa affidataria:

- una penale pari a **€ 50,00/gg.** in caso di mancato integrale espletamento del servizio;
- una penale pari a **€ 20,00/gg.** in caso di espletamento del servizio non conforme o non completo (*ritardi, disfunzioni, adempimenti parziali*) rispetto a quanto disposto dal Capitolato;
- una penale di **€ 10,00/gg.** in caso di utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nelle relative schede tecniche esitate in sede di gara;
- una penale di **€ 10,00/gg.** in caso di personale in servizio privo di divisa regolamentare, di tesserino di riconoscimento e/o di dispositivi di protezione individuale;
- una penale di **€ 10,00/gg.** in caso di mancata reperibilità del Supervisore dell'impresa affidataria;
- una penale di **€ 10,00/gg.** in caso di mancata sostituzione del personale dell'impresa affidataria, che abbia tenuto, durante l'esecuzione del contratto, un comportamento non consono alle prescrizioni di cui al presente capitolato;
- una penale di **€ 10,00/gg.** in caso di altre inadempienze, non rientranti tra le precedenti elencate, che comportino l'inosservanza delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (*es: personale non formato, mancanza di idoneità sanitaria, attrezzature non conformi, ecc.*), evidenziate e contestate mediante specifici processi verbali, da parte di organi di vigilanza o da personale tecnico preposto della S.A.

Nel caso di ritardi, inadempimenti (parziali o integrali) e/o disfunzioni imputabili al soggetto affidatario, il Direttore di Esecuzione del Contratto provvederà, in forma scritta (con trasmissione a mezzo pec) e specifica, a contestare le mancanze riscontrate. A seguito della formale contestazione l'impresa affidataria dovrà, in ogni caso, far pervenire (nelle forme di cui sopra) le proprie controdeduzioni a discarico, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, saranno applicate le penali così come sopra previste.

Il servizio non effettuato non sarà comunque remunerato e, in ogni caso, l'Amministrazione si riserva di fare eseguire da altri il mancato o/o incompleto servizio a spese dell'Impresa affidataria, rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione definitiva.

In caso di recidiva o di inadempienze più gravi, la SRR si riserva la facoltà di adottare misure più severe da determinarsi di volta in volta in proporzione alla gravità della condotta rilevata.

Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, il **Direttore di Esecuzione del Contratto** renderà tempestivamente informata l'impresa e, ciò, esclusivamente con posta elettronica certificata.

Le penalità a carico dell'impresa saranno addebitate a valere sulle competenze ad essa stessa dovute, operando proporzionali detrazioni sulle fatture mensili emesse.

La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 del c.c., senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire diritti e/o pretese alcune, nei seguenti specifici casi:

- a) mancata nomina e/o sostituzione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale i cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché del Medico competente, durante l'intero corso di esecuzione del contratto;
- b) mancata assunzione del personale già alle dipendenze del precedente appaltatore secondo la precedente clausola sociale (cfr. art. 9 del presente Capitolato);
- c) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- d) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza;
- e) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- f) qualora nei confronti dell'impresa affidataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi Antimafia, ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici (*D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii.*);
- g) in caso di fallimento o ammissione ad altre procedure concorsuali, ad esclusione del concordato con continuità aziendale di cui alle norme vigenti in materia, ovvero in caso di scioglimento dell'impresa;
- h) in caso di revoca o decadenza dei titoli autorizzativi, necessari ai fini dello svolgimento del servizio in oggetto, da parte dell'ente competente;
- i) in caso di perdita degli ulteriori requisiti soggettivi e professionali necessari allo svolgimento del servizio;
- j) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di escussione;
- k) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e sue ss.mm.ii.;
- l) in caso di violazione del divieto di cessione del contratto;
- m) in caso di reiterati inadempimenti che comportino l'applicazione di penali in misura superiore alla percentuale del 10% rispetto al valore del contratto;
- n) qualora anche una sola delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà rilasciate dall'Impresa appaltatrice risultassero non veritiere;
- o) in caso di violazione del Patto di integrità della SRR;

- p) qualora, a fronte di specifica richiesta, il soggetto affidatario non esibisca il “*Libro Unico del Lavoro*” di cui al D.L. 112/2008 come convertito in Legge 6/08/2008, n. 133 (avendo, la stazione appaltante, funzioni di organo di vigilanza per la compiuta applicazione delle vigenti normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro) e/o l’“*Elenco Riepilogativo Mensile del Personale Occupato*”.

In tutti tali casi, la stazione appaltante risolvendo il contratto, incamererà la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto all’ulteriore risarcimento del danno subito e subendo.

Come già anticipato all’art. 3 del presente Capitolato, la SRR, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o di mutamenti legislativi aventi incidenza con la propria abilitazione giuridica o con il proprio assetto organizzativo e di funzionamento, si riserva l’impregiudicata facoltà di recedere unilateralmente dal contratto d’appalto di che trattasi, in ogni momento e con un preavviso di almeno 30 giorni solari dalla data di notifica dell’avviso [ove ciò sia possibile], da trasmettersi a mezzo di Raccomandata A.R e/o PEC.

In tal caso, l’impresa esecutrice avrà diritto al pagamento dei soli servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel relativo contratto d’appalto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.

Art. 16 Corrispettivo e Pagamenti

Il corrispettivo a corpo da corrispondere al Fornitore affidatario, così come risultante dal prezzo offerto in sede di affidamento rispetto al valore massimo stimato, si riferisce all’esecuzione del servizio prestato a regola d’arte e nel pieno ed incondizionato adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali discendenti dal presente capitolato prestazionale.

Il canone mensile definito a corpo derivante dall’esito della correlativa procedura d’affidamento sarà corrisposto in ratei mensili posticipati.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall’esecuzione del presente Capitolato e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale, per il quale Fornitore dovrà emettere regolare fattura in corrispondenza della completa ed esatta ultimazione delle prestazioni contrattuali di che trattasi.

Le fatture mensili dovranno essere intestate alla committente S.A., ossia alla “**Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.**” (in sigla “**SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.**”) e dovranno riportare in evidenza, pena la loro irricevibilità a norma del Decreto del MEF n. 132/2020:

- ✓ **gli estremi del CIG assegnato al procedimento di affidamento;**
- ✓ **il codice fiscale della SRR (06269510829);**
- ✓ **il codice univoco IPA per ricevere le fatture dai fornitori (SI45BG);**
- ✓ **gli estremi del provvedimento di assunzione del relativo impegno di spesa da parte dell’Amministrazione committente.**

Ai fini del pagamento del corrispettivo, la SRR procederà all'acquisizione preventiva del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'impresa affidataria in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti. La SRR non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti *ex lege*.

La SRR, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà preventivamente a verificare, altresì, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la SRR applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Fatte salve ed impregiudicate le superiori verifiche preliminari, il termine di pagamento di ogni singola fattura è fissato in **30 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione contabile** e, ciò, in conformità alla normativa vigente ed all'uopo applicabile di cui al D.lgs. 231/2002 e sue ss.mm.ii. Il relativo bonifico, previo accertamento della prestazione svolta, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue ss.mm.ii. i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla SRR, mediante PEC istituzionale e/o altro idoneo canale, con apposita dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione, che dovrà contenere le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato, dovrà pervenire alla SRR entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla SRR le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa affidataria non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore della SRR, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("*split payment*"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015, così come modificato dal DM 27 giugno 2017.

Sarà operata una progressiva ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto di ogni fatturazione; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione

da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità o di documento equipollente, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 17 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue ss.mm.ii., il Fornitore affidatario si impegnerà a rispettare, puntualmente, quanto previsto dalla predetta disposizione di legge, in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, si conviene che la SRR/SA, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il discendente contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa affidataria con raccomandata A.R. o PEC, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della predetta Legge 13 agosto 2010, n.136 e sue ss.mm.ii..

Il Fornitore affidatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbligherà quindi, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e sue ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore stesso, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone, contestualmente, sia la SRR che la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente.

Il Fornitore garantirà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della SRR e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente.

Il Fornitore affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del discendente contratto d'appalto, dovranno intendersi come automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore affidatario, in caso di regolare cessione dei crediti, si impegnerà a comunicare il CIG di specifico riferimento al cessionario, eventualmente anche

nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il relativo CIG dallo stesso comunicato.

Art. 18 Divieto Di Cessione Del Contratto

È fatto divieto all'Impresa affidataria di cedere, a qualsiasi titolo e merito, il contratto discendente dal presente Capitolato, a pena di nullità assoluta della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016 e sue s.m.i.

Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti dall'esecuzione del contratto de quo, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla SRR. Al tal riguardo, si applicano le disposizioni di cui alla vigente Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma e mezzo, procure all'incasso.

In caso d'inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la SRR, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha comunque la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto discendente.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 19 Informativa Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (RGPD), la SRR, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico affidatario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, ed avviene sulla base delle disposizioni di legge che autorizzano il trattamento dei dati a carattere giudiziario.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione, la rendicontazione ed il controllo del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali (in particolare: dipendenti adibiti alla protocollazione degli atti, alla pubblicazione all'albo pretorio, all'ufficio contratti, all'ufficio ragioneria, e all'ufficio competente per l'esecuzione contratto).

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento del contratto. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.

Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa data di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue ss.mm. ed ii., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la partecipazione alla procedura di selezione per il conferimento delle prestazioni in trattazione, l'operatore economico affidatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto, l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese gli eventuali dati particolari e giudiziari, nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il Titolare del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è la "SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A." con sede amministrativa in Via Resuttana n. 360 – Palermo 90146 - il cui rappresentante legale pro- tempore è il Presidente del C.d.A., dott. Natale Tubiolo. Maggiori informazioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali sono riportate nella specifica sezione "Privacy" presente sul sito web istituzionale www.srrpalermo.it

Art. 20 Trasparenza

Il fornitore, espressamente ed irrevocabilmente, dichiara: a) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto discendente dal presente capitolato; b) di obbligarsi ad informare immediatamente la SRR di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione; c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa, l'esecuzione della presente fornitura né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; d) con riferimento al procedimento alla base del discendente contratto di non avere in corso, né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. 2 e seguenti della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; e) di obbligarsi al rispetto del piano della trasparenza e del piano anticorruzione in vigore nell'ente al momento dell'esecuzione del contratto nonché al rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Integrità della SRR. Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni di cui alle precedenti lett. a) e d) ovvero il fornitore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lett. b) e c) ed e), il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile per fatto o colpa del fornitore, con facoltà della SRR di incamerare la cauzione prestata. Per la consultazione del vigente Piano per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, si rimanda al sito istituzionale dell'Ente.

Art. 21 Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, **prima della stipula del contratto**, il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo le modalità e gli importi di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e sue ssmm.ii. Tale garanzia definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all'impresa soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, dopo che sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Art. 22 Forma, Spese Contrattuali Ed Oneri Fiscali

La forma di stipula del discendente contratto consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

È a carico dell'impresa affidataria l'imposta di bollo, ai sensi della vigente normativa.

Il contratto d'appalto discendente, in quanto regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 2674/86 n. 131, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del precitato D.P.R.

In virtù della particolare qualificazione giuridica della SRR, devono intendersi integralmente applicate le disposizioni introdotte dalla legge 190/2014, art. 1, comma 629, lettera b), in materia "scissione contabile dei pagamenti" (altrimenti nota quale "split payment").

Art. 23 Controversie - Foro Competente

Qualsivoglia eventuale controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'applicazione, l'interpretazione e l'esecuzione del discendente contratto d'appalto, per cui non sia possibile procedere ad una risoluzione bonaria in via amministrativa, è espressamente deferita alla competenza esclusiva del Foro Palermo, rimanendo esclusa la competenza - anche per territorio - di ogni altro foro alternativo o concorrente, ovvero quella arbitrale.

ART. 24 Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento e negli altri documenti allegati alla procedura di riferimento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia applicabili.

Si sottolinea, altresì, che i termini stabiliti nel presente atto, relativamente ai tempi di esecuzione del contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge e di contratto quali termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c.

Allegati:

1. **"Planimetria Sede Piano Terzo";**
2. **"Planimetria sede Piano Decimo";**
3. **"Schema tipo Progetto di riassorbimento del personale".**

N.B. i magazzini non necessitano di planimetria in quanto consistenti in un unico vano

.....

Per presa visione:


Il Manifestante

(firma digitale)

S.R.R PALERMO AREA METROPOLITANA

Via Resuttana, 360 - PALERMO

VIA RESUTTANA N.360
Piano terzo




S.R.R PALERMO AREA METROPOLITANA

Via Resuttana, 360 - PALERMO

VIA RESUTTANA N.360

Piano decimo



ALL. 3 del Capitolato – Schema tipo Progetto di assorbimento del personale

(NB. da restituire su carta intestata dell'operatore economico)

Spett.le

SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.

Via Resuttana, 360

90146 – Palermo

Oggetto: Schema tipo del Progetto di assorbimento del personale - “Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale dei locali in uso alla SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A., compresa la fornitura di materiale igienico sanitario”.

Il/la sottoscritto/a, in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, capogruppo/ mandante) della società, con sede in, Via, Provincia....., Cap....., Codice Fiscale, Partita Iva in relazione al servizio di cui all'oggetto, presenta il progetto di assorbimento del personale, secondo quanto richiesto dalla stazione appaltante.

Il progetto illustra, sulla base del dimensionamento minimo del servizio di cui al correlativo Capitolato prestazionale, le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (con particolare riferimento a inquadramento e trattamento economico).

Con la presentazione del presente progetto si accetta in toto la “Clausola sociale” fissata dalla stazione appaltante, rendendola compatibile ed armonizzandola con l'organizzazione d'impresa prescelta per l'esecuzione dell'appalto in argomento (vedasi Cons. Stato. Sez. III, Sent. 05-05-2017, n. 2078, Cons. Stato Sez. III, Sent. 22-06-2018, n. 3861).

La valutazione tiene conto, in primo luogo, del dato fornito dalla stazione appaltante sui lavoratori attualmente impiegati nell'appalto de quo, che in atto risulta essere:

Monte ore/ Tempo Pieno/ Part time	CCNL Applicato	Qualifica	Livello retributivo	Scatti di anzianità	Sede di Lavoro	Eventuale presenza di personale assunto Legge 68/99	Eventuali agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente
8 ore settimanali /Part-Time	Aziende Artigiane Settore Pulizie e Servizi	Pulitore di locali	VI	0	Palermo	Non del caso	Non del caso

ALL. 3 del Capitolato – Schema tipo Progetto di assorbimento del personale

L'orario settimanale sarà così articolato:

Sede	Nr. Personale impiegato	Qualifica	Lun.	Mart.	Merc.	Giov.	Ven.	Tot/settimana

In qualità di possibile impresa subentrante si esprime il formale impegno ad inoltrare con la massima tempestività alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL di riferimento competenti per territorio e all'azienda uscente, apposita comunicazione contenente la data di inizio della nuova gestione.

Si esprime, altresì, la disponibilità anche alla partecipazione ad incontri (con la stazione appaltante, con l'azienda uscente, con le Organizzazioni sindacali) che dovessero essere ritenuti necessari per avviare il servizio secondo la determinazione delle unità lavorative coinvolte nel subentro illustrata nel presente Progetto di riassorbimento.

Il/la sottoscritto/a si impegna, pertanto, a rispettare il presente progetto di assorbimento del personale in applicazione della clausola sociale prevista dalla stazione appaltante.

Luogo.....

Data.....

Firma digitale

.....